

L. DELLA RAGIONE

MANUALE di DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Analisi di Principi generali, Istituti
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

XII Edizione **2026**



Neldiritto
Editore

il corpo del reato o cose pertinenti al reato.

Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

- Infine, il legislatore dispone che, qualora sia necessario perquisire un'abitazione o un luogo chiuso adiacente all'abitazione stessa (c.d. **perquisizione domiciliare**), l'autorità giudiziaria non può eseguire le operazioni prima delle ore sette e dopo le ore venti, a meno che non vi siano particolari situazioni d'urgenza che impediscano il rispetto degli orari indicati.

In tal caso, l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

Va segnalato che, ai sensi dell'art. 248 c.p.p., quando la perquisizione è volta alla ricerca di una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare colui che la detenga a consegnarla. In tal caso, e cioè se la cosa viene spontaneamente presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi ugualmente per la completezza delle indagini.

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni che saranno esaminate nel prossimo paragrafo.

- ▶ È prevista – per effetto della novella operata dalla l. 18.3.2008 n. 48 – anche la possibilità di eseguire **perquisizioni** di un sistema **informatico** o **telematico**, ancorché protetto da misure di sicurezza, quando vi sia fondato motivo di ritenere che in esso si trovino dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato, con l'obbligo, per l'autorità procedente, di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione (art. 247, comma 1-bis, c.p.p.).

■ I POTERI DELLA P.G.: LE NOVITA' DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23 (DECRETO SICUREZZA), COME CONVERTITO (APRILE 2026)

La polizia giudiziaria è legittimata ad eseguire le perquisizioni non solo su delega dell'autorità giudiziaria, ma anche di propria iniziativa. I casi tassativi sono individuati nell'art. 352 c.p.p., che delimita, nel dettaglio, l'ambito dell'iniziativa della polizia giudiziaria, codificando condizioni rigorose che ne giustificano l'urgenza: il primo comma indica la flagranza del reato o l'evasione, situazioni nelle quali il requisito dell'urgenza è *in re ipsa*; nel secondo comma è descritta una urgenza "qualificata", consistente in particolari motivi che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione. In caso di flagranza di reato o nell'esecuzione di un provvedimento custodiale – purché, in quest'ultima ipotesi, ricorrano «particolari motivi di urgenza» – la polizia giudiziaria può, ad iniziativa, perquisire sistemi informatici o telematici, se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse. La polizia giudiziaria è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute, che deve essere trasmesso, senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al magistrato del pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Nel verbale deve essere specificato il motivo per cui è stata eseguita la perquisizione al fine di consentire all'autorità giudiziaria di verificare, in sede di convalida, la sussistenza dei requisiti di legittimità e di merito del provvedimento. La convalida deve intervenire entro le quarantotto ore successive. In caso di mancata convalida o di convalida negata, dovrebbe trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 3, Cost.: il provvedimento di perquisizione dovrebbe intendersi revocato e

dovrebbe restare privo di ogni effetto.

Le perquisizioni rientrano nella categoria degli “atti comunque garantiti” in quanto, pur essendo riconosciuto al difensore il diritto di assistere, non gli è preventivamente comunicata la data e il luogo di esecuzione. Trattandosi di “atti a sorpresa”, se fossero ufficializzate prima del compimento, si rischierebbe di pregiudicarne gli esiti.

Ai sensi dell'art. 252 c.p.p., le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni relative alla custodia, all'apposizione di sigilli ed al trattamento delle cose deperibili.

Il primo comma dell'art. 7 del **D.L. 24 febbraio 2026, n. 23** ha inciso sull'art. 4 della **legge 152/1975**; si tratta della norma che consente alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare **perquisizioni di iniziativa, senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria**, al fine di ricercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

Innanzitutto, **è ampliata la gamma di situazione in cui ufficiali e agenti della forza pubblica possono effettuare la perquisizione di iniziativa**: oltre che nel corso di “operazioni di polizia”, è oggi previsto che possano procedere anche nel corso “di servizi espletati in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”, e che le operazioni di polizia possano essere “anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone”. Si tratta di una modifica la cui portata innovativa non sembra, però, particolarmente pregnante: le situazioni indicate, infatti, potevano certamente essere già ricomprese nel più ampio concetto di “operazioni di polizia”, e sembrerebbero essere rivolte solamente a precisare che, nelle situazioni oggi espressamente indicate, la perquisizione in parola è legittima.

La novella, poi, incide sugli **oggetti che la polizia può ricercare** nell'ambito di tali perquisizioni: oltre ad armi, esplosivi e strumenti di effrazione, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica potranno ricercare **anche “strumenti atti ad offendere”**. Questa modifica sembra avere una portata precettiva reale, sia pur limitata, in quanto è ben possibile che, nel caso concreto, vi siano elementi tali da far ritenere che un soggetto – pur non avendo certamente con sé armi, esplosivi o strumenti di effrazione – possa avere con sé strumenti atti ad offendere, concetto estremamente ampio e potenzialmente indeterminato.

L'ultima modifica, poi, sembra muoversi in una direzione quasi opposta rispetto alle altre appena richiamate: l'inciso finale dell'art. 4 l. 152/1975, in base al quale la perquisizione si legittimava quando l'atteggiamento o la presenza del soggetto “non appa[rivano] giustificabili”, infatti, è sostituito da una nuova formulazione forse più restrittiva. Oggi, infatti, è necessario che **atteggiamento o presenza del perquisendo, in relazione alle circostanze del caso concreto, “appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale”**. Se in precedenza, dunque, poteva essere sufficiente un mero atteggiamento “sospetto”, in assenza di giustificazioni del soggetto stesso, ora sembrerebbe che sia onere della polizia indicare gli elementi “specifici e concreti” dai quali si desume che l'atteggiamento o la presenza del soggetto siano da ritenersi pericolosi. La perquisizione, dunque, dovrà considerarsi legittima solo ove dal relativo verbale emergano sia le ragioni di necessità ed urgenza che impediscono l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia gli elementi cui si è appena fatto cenno.

Si ampliano i poteri della polizia – anche al di fuori dei compiti di polizia giudiziaria – di limitare le libertà personali al di fuori del controllo diretto e preventivo dell'autorità giudiziaria.

FACOLTÀ DI ASSISTENZA DEL DIFENSORE

L'avvertimento all'inquisito, al momento dell'arresto, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sostituisce validamente la mancata documentazione dell'avvertimento di farsi assistere da un difensore in ordine alla perquisizione personale e al sequestro (Cass. Pen., Sez. III, 26 maggio-16 ottobre 2017, n. 47587).

◆ V. GIURISPRUDENZA:

PRESUNZIONE DI INNOCENZA E CONFISCA

Non viola la presunzione di innocenza l'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, **il giudice d'appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.**

Lo ha affermato la Corte costituzionale, con la sentenza numero 49, depositata il 9 aprile 2026, pronunciandosi sulle questioni sollevate dalla Corte di appello di Lecce, con riguardo ad un **giudizio relativo all'applicazione di una confisca urbanistica conseguente ad un reato di lottizzazione abusiva estintosi per prescrizione.**

In linea con la propria sentenza numero 2 del 2026, la Corte costituzionale ha sottolineato che **la decisione sull'impugnazione «ai soli effetti della confisca» non si pone in contrasto con il c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza** sancita dall'articolo 6, paragrafo 2, della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giacché tale decisione non equivale all'attribuzione di una “responsabilità penale” al prosciolto.**

La Corte ha peraltro rammentato che, nell'applicare l'articolo 578-*bis* del codice di procedura penale, il giudice dell'impugnazione, chiamato ad accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, non deve adombrare in motivazione che il processo definito con la dichiarazione di estinzione per prescrizione si sarebbe dovuto concludere in modo diverso (Corte Cost., 9 aprile 2026, n. 49).

10. | L'improcedibilità dei giudizi di impugnazione per decorso.

La riforma dell'istituto della prescrizione del reato, ed in particolare la definitiva cessazione della decorrenza del relativo termine dopo la sentenza di primo grado, ha suggerito al legislatore di intervenire sul vuoto normativo determinatosi, evitando di lasciare i giudizi di appello e di legittimità alle “incurie” del tempo.

È stato, così, introdotto nell'ordinamento processuale (l. 27 settembre 2021, n. 134) **il nuovo istituto dell'improcedibilità** (art. 344 *bis* c.p.p.).

La collocazione topografica, nell'ambito **delle condizioni di procedibilità**, pone qualche perplessità soprattutto perché si versa dinanzi ad un limite temporale alla celebrazione dei processi di appello e di legittimità la cui natura non riguarda la procedibilità dell'azione penale, ma piuttosto la perseguibilità dell'impugnativa: si tratta di una causa di **estinzione del processo**, decorso il termine massimo previsto dalla legge, analoga alla prescrizione ma con la differenza che quest'ultima estingue il reato mentre la prima impedisce la prosecuzione del processo.

L'art. 344 *bis* c.p.p. stabilisce, ai primi due commi, che la mancata definizione del **giudizio di appello in due anni** (comma 1) e di **quello di cassazione entro un anno** (comma 2) determina l'improcedibilità. Il processo, cioè, si estingue e la precedente sentenza, di condanna o di assoluzione, viene neutralizzata; l'assenza di differenziazione delle conseguenze dell'improcedibilità tra la sentenza di assoluzione e di condanna rappresenta una criticità oggettiva, dovuta alla mancata considerazione del maggiore favore per l'imputato del proscioglimento. L'istituto si applica a tutti i processi eccezion fatta per quelli relativi a delitti puniti con la pena dell'ergastolo anche per effetto dell'applicazione delle circostanze aggravanti.

I termini richiamati decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza dei tempi